

Circolare n° 10/2023

WELFARE AZIENDALE 3.000€ – FIGLI A CARICO

A voi la circolare n. 23/E del 01.08.2023 in merito alle novità sui fringe benefit.

“... 5. Nuovo innalzamento dei fringe benefit

Come quanto accaduto a fine 2022, anche per il 2023 si conferma l'incremento della soglia dei fringe benefit da 258,23 euro a 3.000 euro, anche con riferimento a somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.

La differenza con lo scorso anno è però netta: **per il 2023 tale esenzione vale esclusivamente per i lavoratori dipendenti con figli a carico.**

Questo significa che per il 2023 si avrà:

1. LAVORATORE CON FIGLIO A CARICO

- Sarà possibile (NON E' OBBLIGATORIO) per il datore riconoscergli fino a **3.000 euro di fringe e utenze domestiche esenti da contributi e imposte;**
- Sarà possibile (NON E' OBBLIGATORIO) per il datore riconoscergli fino a **200 euro di buoni benzina esenti da imposte MA IMPONIBILI A LIVELLO CONTRIBUTIVO**

2. LAVORATORE SENZA FIGLIO A CARICO

- Sarà possibile (NON E' OBBLIGATORIO) per il datore riconoscergli fino a **258,23 euro di fringe (no utenze) esenti da contributi e imposte;**
- Sarà possibile (NON E' OBBLIGATORIO) per il datore riconoscergli fino a **200 euro di buoni benzina esenti da imposte MA IMPONIBILI A LIVELLO CONTRIBUTIVO**

La nuova circolare dell'Agenzia dà - come facilmente immaginabile - importanti indicazioni che riepiloghiamo:

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489

1. Si conferma il "**MECCANISMO FRINGE**": superata la soglia (258,23 per chi non ha figli a carico, 3.000 per chi ha figli a carico) viene **tassata l'intera somma e non solo la parte eccedente** e che i fringe possono essere riconosciuti **AD PERSONAM**;

2. Sulla **GESTIONE DELLE UTENZE DOMESTICHE**, la nuova circolare rimanda a quella del 2022 (n. 35/E). «le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale»

Più in particolare, per utenze "domestiche" si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che sostengano effettivamente le spese.

È possibile, inoltre, comprendervi:

- **utenze per uso domestico (idriche o riscaldamento), intestate al condominio**, che vengono ripartite fra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino);
- **utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), per le quali nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario** a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiare, sempre che tali soggetti sostengano effettivamente la spesa. In questo ultimo caso, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell'agevolazione in commento per le medesime spese (poiché non effettivamente sostenute).

Il datore, nel rispetto della normativa sulla privacy, per procedere dovrà:

- **acquisire e conservare per eventuali controlli la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e l'inclusione nella soglia di esenzione;**
- **acquisire una dichiarazione sostitutiva (D.P.R. 445/2000)** con cui il lavoratore attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, come il numero, l'intestatario della fattura, la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento,

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489

nonché una dichiarazione sostitutiva che attesti la circostanza che le medesime fatture non sono già state oggetto di richiesta di rimborso (totale o parziale) non solo presso il datore, ma anche presso altri; il lavoratore, da parte sua, dovrà conservare la documentazione per eventuali controlli.

Importante notare, infine, i seguenti aspetti:

- la spesa può essere giustificata da più fatture;
- la fattura può essere intestata a una persona diversa, purché sia coniuge o familiare (art. 12) o, a certe condizioni (vedi riaddebito analitico da contratto), al locatore
- i rimborsi possono riferirsi anche a fatture del 2024, riguardanti comunque consumi del 2023.

3. Si ricorda che le **utenze domestiche pagate nel 2023** ma riferite al 2022 rientrano nella soglia di esenzione del 2022 e non in questa normativa;

4. La soglia di 3000 e la possibilità di utenze è data sia **A DIPENDENTI che a coloro che hanno REDDITI ASSIMILATI;**

5. L'agevolazione (**3.000 euro annui**) è riconosciuta **PER INTERO** a ogni genitore, anche in presenza di UNICO FIGLIO, purché lo stesso sia fiscalmente a carico di entrambi. La condizione di "carico" va verificata al 31.12.2023.

Da notare come tutto ciò valga anche per coloro che hanno figli a carico ma che non beneficiano della detrazione poiché percettori di ASSEGNO UNICO. Qualora i genitori si accordino per attribuire l'intera detrazione per figli fiscalmente a carico a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato (ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. c), del TUIR), l'agevolazione spetta a entrambi, in quanto il figlio è considerato fiscalmente a carico sia dell'uno sia dell'altro genitore in quanto la norma dispone che, per beneficiare dell'esenzione, i figli debbano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del TUIR e non che il genitore fruisca della relativa detrazione.

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489

6. Se il figlio, durante il periodo di imposta (01/01-31/12/2023) **supera il reddito necessario per rimanere a carico** (4.000 euro per under 24 e 2.840,51 per figli di età superiore), il soggetto che ha beneficiato della soglia maggiorata e/o del rimborso di utenze, deve darne notizia al sostituto d'imposta che **provvederà a RECUPERARE SULL'INTERO IMPORTO DI BENEFIT la tassazione e la contribuzione.**

7. L'A.E. **non richiede particolarità formalità** per la dichiarazione del C.F. del figlio da parte del lavoratore, ma ribadisce importanza della conservazione da parte del datore di lavoro

8. **Informativa a RSU**: può essere data anche dopo erogazione, ma comunque entro il 31.12.2023/12.01.2024 (fine periodo di imposta)

Restiamo a disposizione e salutiamo cordialmente.

Dott. Mario Taurino
Dott.ssa Giulia Ulivi

Dott.ssa GIULIA ULIVI
CONSULENTE DEL LAVORO
mail: giulia.ulivi@studioulivi.it
Tel: 335.7530399

Dott.ssa CAMILLA ULIVI
COMMERCIALISTA - REVISORE
@mail: camilla.ulivi@studioulivi.it
Tel: 333.3609839

www.studioulivi.it

@mail: info@studioulivi.it - @PEC: g.ulivi@consulentidellavoropec.it - Tel: 329.3922600

Sede Legale: Via Roma, 324a – 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Sede Operativa: Via Giacomini, 28 - 50132 Firenze (FI) – Via Roma, 324a - 50012 Bagno a Ripoli (FI)

Iscritto n°1292 dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Firenze

C.F. LVUGLI79E52D612Y P.IVA: 06311920489